

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

(Provincia di Pavia)

N. REP. 144

**CONTRATTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI
ANZIANI, DISABILI, MINORI, ASSISTENZA SCOLASTICA E TRASPORTO
UTENTI DIVERSAMENTE ABILI AL C.D.D. DI VOGHERA**

L'anno duemilaundici addì 18 del mese di ottobre, in Rivanazzano Terme e nella Residenza Comunale, avanti a me Avv. Francesco MATARAZZO, Segretario Comunale pro tempore del Comune di Rivanazzano Terme, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune di Rivanazzano Terme gli atti in forma pubblica amministrativa sono comparsi: 1) il Comune di Rivanazzano Terme, con sede legale in 27055 Rivanazzano Terme (PV) Piazza Cornaggia, 71, Codice Fiscale 00485130181, in persona della Dott.ssa Stefania Schiavi, nata a Voghera il 2/12/1970, residente in Voghera, Via Monte Giarolo 12, Codice Fiscale SCHSFN70T42M109S, in qualità di funzionario abilitato alla stipulazione dei contratti da redigersi in forma pubblica amministrativa del Comune di Rivanazzano Terme, in forza degli atti di organizzazione vigenti, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Rivanazzano Terme medesimo, d'ora innanzi indicato ai fini del presente atto come "Comune"; 2) la Cooperativa Sociale ESSER.CI. Onlus (I.A.) con sede legale in Voghera - Via Maiocchi 1, Partita I.V.A. 01761640182 in persona della Sig.ra Traverso Bernini Manuela, nata a Voghera il 16/06/1957, residente in

IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO
(Dott. STEFANIA SCHIAVI)

Rivanazzano, Via Leonardo da Vinci 9/11, Codice Fiscale TRVMNL57H56M109S nella propria qualità di legale rappresentante, munito dei necessari poteri di rappresentanza, come risulta da Certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pavia in data 12.08.2011 che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'impresa medesima, d'ora innanzi indicato ai fini del presente atto come "Appaltatore", persone componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale rogante sono personalmente certo. Di comune accordo le parti sunnominate, che hanno i requisiti di legge, rinunciano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

Le parti richiamano: 1) la determinazione n. 148 in data 7.06.2011 con cui veniva indetta procedura per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare a favore di anziani, disabili, minori e assistenza scolastica oltre al servizio di trasporto degli utenti diversamente abili dal Comune di Rivanazzano Terme al Centro Diurno Disabili (C.D.D.) di Voghera, Loc. Medassino per il periodo 01.09.2011-30.08.2013 mediante cottimo fiduciario conformemente a quanto previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 ed al vigente Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia (art. 7, commi 1 e 2); 2) la determinazione n. 193 del 18.07.2011, concernente l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei servizi in oggetto per il complessivo prezzo di EURO 86.368,00 oltre I.V.A. legale;


Questo premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune dà e concede all'Appaltatore (I.A.), che accetta, l'appalto per lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare a favore di anziani, disabili, minori e assistenza scolastica.

L'Impresa Affidataria (I.A.) dovrà garantire con proprio personale tutte le prestazioni di natura socio-assistenziale prestate a domicilio di anziani, disabili, minori e nuclei famigliari con soggetti a rischio di emarginazione, al fine di consentire agli stessi le prestazioni di seguito elencate:

1) aiuto nei bisogni personali con assistenza diretta alla persona (alzarsi dal letto, igiene, vestizione,



IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO
(Dot. STEFANIA SCHIAVI)



mobilizzazione, somministrazione pasti ecc.);

2) aiuto nel governo della casa, solo in particolari condizioni di indigenza, (pulizia nell'ambiente domestico, preparazione pasti, piccolo bucato, stiratura, ecc...);

3) aiuto nel mantenimento delle relazioni famigliari, sociali e scolastiche (accompagnamento presso uffici, ambulatori, ecc);

4) collaborazione nel disbrigo di pratiche, negli spostamenti per visite sanitarie e terapie riabilitative di vario genere;

5) sostegno psicologico rivolto alla comprensione e accettazione delle difficoltà contingenti;

6) sostegno del nucleo famigliare con presenza di minori e/o portatori di handicap o con persone a rischio di emarginazione;

7) eventuale consegna e aiuto nella somministrazione di pasti a domicilio.

L'I.A. dovrà altresì garantire con proprio personale tutte le prestazioni di natura socio-assistenziale correlate alla gestione del servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di minori disabili residenti nel territorio comunale e frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, e la scuola superiore di 1° grado.

Tale servizio è volto a garantire il diritto allo studio, facilitando il percorso formativo-didattico nell'assolvimento dell'impegno scolastico, dei soggetti con minorazione ai fini dell'acquisizione dell'autonomia funzionale e quindi della loro piena integrazione scolastica e sociale.

Le prestazioni socio-assistenziali di assistenza scolastica riguardano in particolare:

- la vestizione, il posizionamento, ove necessario, in carrozzina;
- prestazioni igieniche di semplice attuazione;
- accompagnamento in ambito scolastico e supporto, in particolare, in classe, per favorire l'integrazione e i rapporti relazionali con i compagni;
- accompagnamento e supporto per passeggiate e gite organizzate dalla scuola;
- accompagnamento e supporto alle attività ludiche scolastiche;



IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO
(Dott. STEFANIA SCHIAVI)

- organizzazione di momenti di socialità all'interno del gruppo classe, etc.

Da ultimo l'I.A. dovrà garantire il servizio di trasporto, con mezzi di proprietà – cinque giorni la settimana, andata e ritorno, dal lunedì al venerdì, escluso agosto - di soggetti disabili adulti residenti nel Comune di Rivanazzano Terme, dalle loro abitazioni al centro socio-educativo C.D.D. di Voghera, compreso, ove necessario, il servizio di accompagnamento sul veicolo e di aiuto nelle operazioni di salita e di discesa dallo stesso.

Il servizio dovrà essere espletato mediante veicoli messi a disposizione dall'affidataria, in numero sufficiente per l'espletamento del servizio, in regolari condizioni di funzionalità e manutenzione, con caratteristiche tecniche adeguate ai servizi da prestare (che potrebbero interessare anche soggetti disabili dotati di carrozzine a motore o non smontabili), dotati di un numero di posti adeguato in rapporto alle specifiche esigenze del servizio nonché, qualora necessario, forniti di ausili facilitatori atti ad agevolare l'accesso ai soggetti disabili trasportati quale, ad esempio, una pedana elevatrice, dotati inoltre delle necessarie opzioni atte a rendere confortevole e sicuro il soggiorno sui mezzi stessi (aria condizionata ed impianto di riscaldamento efficienti).

L'amministrazione si riserva di chiedere, in caso di comprovata necessità degli utenti, la presenza di un accompagnatore durante il trasporto.

I veicoli dovranno essere in regola con le vigenti normative in materia assicurativa e fiscale e dovranno essere dotati dei prescritti documenti di circolazione aggiornati con le revisioni generali e secondo le scadenze previste dalla legge. Le polizze assicurative, che dovranno prevedere l'estensione danni alla persona causati ai trasportati, unitamente alle carte di circolazione dei veicoli utilizzati per il servizio, dovranno essere esibite e fornite in copia all'avvio del servizio ed all'inizio di ogni anno o di ogni periodo assicurativo. Le polizze assicurative non potranno portare, per i danni a persone, massimale inferiore a quello stabilito dalla normativa in materia.

L'aggiudicatario dovrà fornire i servizi richiesti attraverso personale di provata capacità, in possesso dei necessari requisiti di idoneità sanitaria e attitudinale.



IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO
(Dott. STEFANIA SCHIAVI)

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto è di anni 2, con decorrenza dal 01.09.2011 fino al 30.08.2013.

ART. 3 - OBBLIGHI DELLA I.A./DITTA

L'I.A. dell'appalto dovrà impegnarsi:

- 1) ad impiegare per l'espletamento delle funzioni relative al servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili in oggetto degli ausiliari socio-assistenziali in possesso dell'attestato di qualifica rilasciato dai corsi regionali di formazione - diploma ASA - ed eventualmente di soci volontari (utilizzati ai sensi dell'art. 2 della L.R. 381/91). Per quanto attiene l'assistenza scolastica, le prestazioni educative che la ditta o la cooperativa deve garantire nell'ambito del servizio in questione prevedono l'utilizzo di personale avente la qualifica di educatore professionale, in possesso di diploma di educatore professionale rilasciato da scuola riconosciuta o laurea in Scienze dell'Educazione con adeguata esperienza lavorativa documentabile di almeno 1 anno in servizi di assistenza domiciliare minori. Per ogni figura professionale impiegata dovranno essere fornite tutte le informazioni inerenti la qualifica, il livello, il titolo di studio, ecc.;
- 2) a garantire per i lavoratori dipendenti e/o soci impiegati nella gestione del servizio tutte le condizioni normative e retributive oltre agli obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore. In particolare la Cooperativa/ditta si adopera ad applicare condizioni regolamentari e retributive previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali;
- 3) ad assicurare nello svolgimento del servizio l'applicazione delle Leggi in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro e, sicurezza (D.Lgs. 81/08);
- 4) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'ente e di terzi adottando nella gestione del progetto, e dunque nell'esecuzione delle varie attività, quei provvedimenti e cautele utili alla salvaguardia delle persone, sia addetti ai lavori stessi, sia terzi, sia utenti, e degli strumenti coinvolti e non, nonché per evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati;
- 5) a stipulare apposita polizza assicurativa, per la copertura da eventuali incidenti che possano



IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO
(Dot. STEFANO SCHIARI)



accadere agli utenti durante il servizio.

ART. 4 - GESTIONE DEL SERVIZIO

La cooperativa/ditta dovrà fornire il servizio da erogare per tutto il periodo della convenzione nei giorni feriali nella fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 18.00. Il numero di ore presunte indicato in sede di lettera invito non è comunque vincolante ma solamente indicativo potendo l'Amministrazione aumentarlo o diminuirlo in rapporto alle esigenze effettive, senza che l'appaltatore possa chiedere compensi o rimborsi non contemplati nel capitolato.

Le ore saranno adoperate dal Responsabile del servizio comunale molto elasticamente, a secondo dei bisogni e in modo tale da poter inserire tutti gli accessi che si rendessero necessari sia in aggiunta a quelli in corso che in sostituzione di quelli cessati.

Il responsabile del servizio nel caso si presenti un caso urgente, non inserito nella normale programmazione, dovrà darne comunque comunicazione alla Cooperativa/Ditta, anche verbale, con anticipo di almeno 24 ore.

La cooperativa/ditta dovrà garantire la predisposizione del turno settimanale, la rotazione del personale ausiliario alle sue dipendenze nonché la sua sostituzione in caso di assenza per qualsiasi motivo.

Dovrà inoltre sostituire il personale che dovesse risultare inidoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione ad insindacabile e motivato giudizio dell'Amministrazione Comunale.


L'azienda o la cooperativa appaltatrice del servizio garantisce la piena esecuzione delle prestazioni secondo gli indirizzi fissati dal competente ufficio comunale.

Gli operatori svolgeranno la propria attività, sia sotto l'aspetto organizzativo contenutistico metodologico, in collaborazione e sotto il controllo degli operatori del servizio sociale comunale.

L'I.A. deve garantire la presenza di un coordinatore del servizio, a cui fare riferimento per ogni possibile problematica relativa al servizio per periodici incontri di verifica e riprogrammazione del



IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO
(Dott. STEFANIA SCHIARI)



servizio stesso.

Con periodicità e comunque ogni qualvolta dovesse presentarsi la necessità gli operatori sono tenuti a produrre relazioni di verifica sull'andamento dei casi, di valutazione del lavoro svolto e degli obiettivi raggiunti.

La ditta aggiudicataria infine presenterà periodicamente (ogni 3 mesi) una sintetica relazione scritta sull'andamento complessivo della gestione del servizio, necessaria per una valutazione degli interventi e dei risultati conseguiti e comprensiva di eventuali proposte per il miglioramento del servizio stesso.

ART. 5 - GESTIONE DEL PERSONALE

La cooperativa/ditta dovrà garantire la formazione e l'aggiornamento continuo del proprio personale indirizzandolo a corsi di riqualificazione professionale ed a eventuali conferenze o convegni proposti da vari enti o scuole competenti sui temi d'interesse.


Il personale operante dovrà mantenere la riservatezza delle informazioni riferite a persone che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La cooperativa/ditta dovrà dotare i propri operatori dell'autovettura di servizio e di qualsiasi strumento funzionale allo svolgimento delle mansioni presso la casa dell'assistito (grembiuli, guanti, ecc..).

Tra il personale operante dovrà essere incaricato un coordinatore che terrà maggiormente i rapporti con l'Ente rispondendo allo stesso del programma definito.

ART. 6 - PREZZO

Il corrispettivo orario a base d'asta è fissato in € 14,80 orarie oltre IVA se dovuta per quanto attiene il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili, in € 16,40 orarie oltre IVA se dovuta per quanto attiene l'assistenza domiciliare e l'assistenza scolastica a favore di minori e in € 41,00 giornaliere (viaggio a/r) oltre IVA se dovuta per quanto attiene il servizio trasporto utenti diversamente abili.



IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO
(Dott. STEFANIA SCHIAVI)



L'ammontare del compenso dovuto dall'Ente corrisponderà al prezzo orario moltiplicato per le ore di effettivo servizio prestate presso l'utente, non sarà infatti tenuto conto nel conteggio del tempo impiegato dalle operatrici per recarsi presso la casa/la scuola dell'assistito.

I mezzi di trasporto per gli spostamenti degli operatori sono a carico dell'Aggiudicataria e compresi nel prezzo offerto. Non è previsto nessun tipo di rimborso per le spese di questo tipo.

La fatturazione delle ore dovrà quindi corrispondere con la somma delle ricevute di avvenuta prestazione rilasciate all'utente e al Comune.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Il personale dell'appaltatore, nell'esercizio delle funzioni di competenza, deve mantenere un comportamento corretto e responsabile nel rispetto dei diritti e della dignità di ogni persona e nell'osservanza delle norme di etica professionale.

In particolare ogni prestazione deve essere svolta secondo le regole del "buon padre di famiglia" con cura ai beni di proprietà dell'ente e degli utenti.

L'appaltatore è responsabile per i danni arrecati dal fatto illecito dei propri dipendenti e/o soci lavoratori all'ente appaltante e a terzi a qualsiasi titolo. L'appaltatore è altresì responsabile di eventuali danni provocati dai propri dipendenti e soci lavoratori agli utenti, a terze persone o ai loro beni nel corso dell'espletamento del servizio.


A tal fine l'appaltatore ha stipulato idonea Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e verso dipendenti/soci lavoratori con un massimale pari a € 2.000.000,00 (duemilioni) a copertura dei rischi derivanti dalle attività proprie del servizio, contro i danni a cose o persone che venissero arrecati dai propri dipendenti, o dai soci lavoratori per le cooperative, nell'espletamento del servizio o dalle altre attività, rilasciata da Fondiaria - SAI S.p.a. (polizza n. 248.0515896.21).

ART. 8 - COORDINAMENTO DEL COMUNE

Al servizio sociale del Comune compete svolgere un'azione di controllo generale e di verifica sull'andamento delle prestazioni e sul rispetto delle norme contenute nel presente contratto.



IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO
(Dot. STEFANIA SCHIARI)



Al suddetto servizio spetta il coordinamento dei servizi tramite pianificazione delle attività in collaborazione con il Responsabile della Ditta aggiudicataria, assicurare una organizzazione uniforme ed efficiente, una rispondenza delle prestazioni alle finalità del servizio ed una assistenza qualitativamente idonea a soddisfare i bisogni degli utenti.

L'Amministrazione Comunale comunicherà alla ditta aggiudicataria il nominativo o i nominativi dei responsabili del servizio, incaricati di curare la corretta gestione delle attività previste dal presente contratto.

Spettano al Comune:

- 1- L'ammissione al servizio e le dimissioni degli utenti;
 - 2- La definizione delle prestazioni relative ad ogni singolo utente, in collaborazione con gli operatori sanitari e medici convenzionati ed il personale dell'appaltatore;
 - 3- Il raccordo degli interventi con gli altri servizi sociali e sanitari, ricreativi e culturali del territorio;
- La titolarità del rapporto con l'utente e la sua famiglia.
- Il coordinamento tra il personale assistenziale, sanitario e ausiliario.

ART. 9 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'I.A. non potrà subappaltare nemmeno in parte il servizio oggetto del presente appalto.

E' vietata la cessione totale e parziale del contratto; se questo si verificherà, il Comune avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa della I.A., restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni ulteriore danno dipendente da tale azione.

ART. 10 - PERSONALE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'esecuzione del contratto deve essere svolto da personale alle dipendenze dell'I.A.

L'I.A. deve individuare e comunicare all'A.C. il Responsabile dell'esecuzione del servizio, di cui deve essere trasmesso curriculum professionale, e le figure tecniche con responsabilità organizzative che vengono impiegate per l'esecuzione dello stesso.

Prima dell'inizio del servizio, l'I.A. dovrà trasmettere all'A.C. l'elenco nominativo di tutto il



IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO
(Dot. STEFANIA SCHIAVI)



personale utilizzato con l'indicazione delle qualifiche possedute, nonché della posizione contributiva.

Deve essere comunque sempre assicurata la presenza costante dell'organico dichiarato in fase di offerta.

ART. 11 - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Per assicurare il miglior espletamento dei servizi la ditta appaltatrice deve far sorvegliare e dirigere i lavori a mezzo di un proprio Responsabile che curerà la disciplina del personale e l'osservanza delle clausole contrattuali. Detto personale rappresenterà a tutti gli effetti la ditta appaltatrice.

Entro 10 giorni dall'inizio dell'appalto dovrà far pervenire l'elenco dei nominativi del personale addetto ai servizi ed alla sorveglianza e successivamente in caso di variazioni con la medesima periodicità.

ART. 12 - RISPETTO DELLA NORMATIVA

L'I.A. dovrà attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

Inoltre l'I.A. dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'A.C., dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

Il personale tutto, nessuno escluso, deve essere iscritto nel libro paga dell'I.A.

L'I.A. dovrà comunque tenere indenne l'A.C. da ogni pretesa dei lavoratori in ordine al servizio in argomento, atteso che il Comune di Rivanazzano deve intendersi a tutti gli effetti estraneo al rapporto di lavoro che intercorre tra l'I.A. e i suoi dipendenti.

ART. 13 - APPLICAZIONI CONTRATTUALI

L'I.A. dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori, occupati nei lavori



IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO
(Dot. STEFANIA SCHIAVI)

che costituiscono oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro, applicabile alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo che dovesse venire successivamente stipulato per la categoria stessa.

I suddetti obblighi vincolano l'I.A. anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche di concerto con organismi ritenuti competenti.

Eventuali aumenti contrattuali previsti dai C.C.N.L. per il personale (già decisi o futuri) sono a carico dell'I.A.

ART. 14 - CONTROLLI

L'ente appaltante si riserva il diritto - tramite i propri operatori - di verificare in qualsiasi momento, senza preavviso, la qualità delle prestazioni contrattuali, il comportamento del personale addetto e se del caso richiedere la sua sostituzione, nonché l'osservanza di quanto disposto dal capitolato speciale d'appalto. L'ente terrà conto inoltre nell'esercizio delle funzioni di controllo, delle osservazioni, denunce e proposte che dovessero provenire dagli utenti o dai loro famigliari.

ART. 15 - IMPOSIZIONE DEL RISPETTO DELLE NORME DEI REGOLAMENTI

L'I.A. deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti, in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

In particolare imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

L'I.A. deve osservare e far osservare al suo personale tutte le disposizioni legislative, le norme interne ed i regolamenti vigenti all'interno delle aree del Comune, delle quali verrà idoneamente

IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO
(Dott. STEFANIA SCHIAVI)



informata.

L'I.A. dovrà far pervenire all'Ente Appaltante copia delle disposizioni impartite al personale in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e di tutela della privacy e del trattamento dei dati personale e sensibili (D.Lgs. 196/2003).

ART. 16 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'I.A. ha prestato cauzione definitiva a garanzia della perfetta esecuzione del contratto pari al 10% dell'importo contrattuale e cioè pari ad Euro 8.636,80, mediante polizza fideiussoria rilasciata da Soc. Fondiaria – SAI Spa di Voghera n. 0248.5100390.72.

Tale cauzione prevede :

- l'impegno della compagnia di assicurazione a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'A.C. e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile e all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del Codice Civile;

- la validità fino alla completa esecuzione dell'impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa e lo svincolo solo dietro la restituzione dell'originale della cauzione stessa.

La cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze.

ART. 17 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

L'A.C. a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'I.A., le quali devono pervenire entro 10 giorni dalla data della contestazione.

Il funzionario competente, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni e giustificazioni eventualmente comunicate dall'I.A., potrà graduare l'entità della penalità da applicare fino al massimo come di seguito stabilito, sulla base degli esiti della



IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO
(Dot. STEFANIA SCHIAVI)



valutazione stessa.

Il funzionario non applicherà alcuna penalità qualora sia stato accertato che l'inadempimento contrattuale non sussiste. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

In caso di inadempienze da parte dell'appaltatore l'amministrazione comunale avrà diritto di rivalersi sullo stesso sospendendo innanzi tutto i pagamenti.

L'ente appaltante può applicare una penale non inferiore allo 0,5% e non superiore al 10% della rata mensile (costo giornaliero moltiplicato 30), in caso di inadempienza degli obblighi previsti dal presente contratto, notificata per iscritto all'appaltatore, ed accertata con la procedura sopra indicata.

L'appaltatore non può addurre a giustificazione dell'inadempienza la mancanza del personale. In questo caso l'ente appaltante provvede nei modi che ritiene più opportuni a rischio e spese dell'appaltatore anche se la prestazione sarà svolta da personale dell'ente appaltante medesimo.


L'I.A. prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'A.C. di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di inadempimento contrattuale da cui derivi un possibile pregiudizio per la regolare prosecuzione del servizio, l'A.C. ha facoltà di ricorrere a terzi per l'esecuzione del servizio di cui al presente contratto, addebitando all'I.A. i relativi costi sostenuti.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati a carico dell'A.C..

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

In caso di reiterato inadempimento dell'I.A. anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, nonché con gli atti aggiuntivi e/o integrativo-modificativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato e comunicato con lettera a.r. dall'A.C. per porre fine all'inadempimento, l'A.C. ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di




IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO
(Dott. STEFANIA SCHIAVI)



applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'I.A. per il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. In ogni caso resta salva la facoltà dell'A.C. di procedere all'esecuzione del contratto in danno dell'I.A.

In ogni caso il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dall'A.C. oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti anche per i seguenti motivi:

- a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'I.A. nel corso della procedura di gara;
- b) nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario dell'I.A. risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'I.A.;
- c) nel caso in cui taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'I.A. siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- d) nel caso in cui l'I.A. perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale l'I.A. si è aggiudicata la gara, nonché richiesti per la stipula del contratto;
- e) nel caso di interruzione nell'esecuzione dell'attività affidate non dipendente da cause di forza maggiore;
- f) nel caso di impiego di personale non dipendente dell'I.A.;
- g) in caso di inosservanza delle norme igienico-sanitarie;
- h) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei



IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO
(Dott. STEFANIA SCHIARI)



contratti collettivi;

- i) qualora fossero accertate inadempienze e/o omissioni di particolare gravità nei confronti degli ospiti o dell'ente appaltante;
- j) violazione del divieto di subappalto;
- k) per ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell'Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata e senza altra formalità.

L'I.A. sarà tenuto a corrispondere all'A.C. i seguenti risarcimenti, oltre al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno:


- 1) una somma pari alla differenza di prezzo fra quello offerto dall'I.A. e quello che l'A.C. riuscirà ad ottenere per la gestione del servizio, nel periodo corrente fra la data della risoluzione e quella della scadenza naturale del contratto;
- 2) i costi di pubblicazione sui giornali e sulle gazzette ufficiali aumentati del 10% per spese non dimostrabili, per l'eventuale indizione di una nuova gara da parte dell'A.C.

ART. 19 - RECESSO

L'A.C. ha diritto, a proprio insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'I.A. con lettera raccomandata a.r.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'I.A. dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'A.C., che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno alla medesima A.C.

In caso di recesso dell'A.C. l'I.A. ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente



II. RESP. DEL SERVIZIO AMM. VO
(Dott. STEFANIA SCHIAVI)



ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

L'A.C. nel caso in cui sia stato depositato contro l'I.A. un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'I.A., ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l'I.A. ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

ART. 20 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Il prezzo di aggiudicazione non è soggetto a revisione e pertanto rimarrà invariato per tutta la durata dell'appalto.

Si stabilisce sin d'ora che il Comune potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'I.A., il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, mediante incameramento della cauzione o in subordine a mezzo ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra. Le fatture saranno pagate entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento a mezzo emissione di mandato di pagamento.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del presente contratto, ivi comprese le relative



IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO
(Dott. STEFANIA SCHIARI)



variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico dell'I.A.

Ai fini fiscali si dichiara che il valore del presente contratto è pari a presunti € 86.368,00 oltre I.V.A. legale, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Ove dovessero insorgere controversie tra Amministrazione Comunale ed Impresa Aggiudicataria in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto, l'I.A. non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all'Amministrazione Comunale, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del contratto. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria. Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Voghera.

ART. 23 - NORME SULLA RISERVATEZZA

Il personale impiegato per lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto d'ufficio, nonché la tutela della privacy.

La Ditta/cooperativa aggiudicataria del servizio si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

Ai fini del presente contratto le parti autorizzano l'utilizzo dei propri dati personali necessari, ai sensi del D.Lgs. 196/2003; il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, informa l'Appaltatore che tratterà i dati inseriti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

ART. 24 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti del Comune derivanti dall'appalto in oggetto (CIG 3097094ACF).



IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO
(Dott. STEFANIA SCHIAVI)



Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto de quo, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della suddetta legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pavia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.


ART. 25 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, statale e regionale vigente oltre che nel Codice Civile.

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.


PER IL COMUNE

Dott.ssa Stefania SCHIAVI



PER LA COOP. ESSER.CI. ONLUS

Mariela Traverso Bernini



IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV. Francesco MATARAZZO

